

ORIGINALE



N. 18 del 24 aprile 2013

Verbale della Deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione

L'anno **duemilatredici** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **15.00** in una sala del Palazzo Civico di Vercelli, in seguito ad inviti diramati a tutti i Sigg. Componenti: Marco MOLINO, Giuseppe DELMASTRO, Gian Luigi GUASCO, Marco FELISATI, Giovanni CORGNATI, Daniele BAGLIONE, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

L'invito è stato diramato anche al Revisore dei Conti

Dei predetti componenti del Consiglio di Amministrazione sono **ASSENTI: Molino - Felisati - Delmastro**

E' presente il Revisore: Dr. Tino Candeli.

E' presente il Direttore Tecnico Ing. Zorzi.

IL PRESIDENTE Avv. Andrea CORSARO, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Francesca LO MAGNO.

OGGETTO: CONFERMA CONTRATTO DI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VERCELLI PRESSO L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la comunicazione di Gestione Impianti Ambientali in data 24 c.m. iscritta nel Registro delle Imprese al n°194431, con sede in Vercelli, Strada Asigliano n°6, con la quale la Società suddetta in qualità di Gestore dell'impianto di termovalorizzazione in Vercelli, in via di subingresso ad Atena Spa nella gestione dell'impianto medesimo, ha comunicato la propria disponibilità alla ripresa di attività dell'impianto ed alla fornitura del servizio di smaltimento finale dei rifiuti;

Premesso che il riavvio dell'impianto di termovalorizzazione con la conseguente ripresa del servizio per il Comune di Vercelli costituisce mera applicazione del contratto di igiene ambientale esistente tra il Comune medesimo e la Società ATENA Spa (Rep. n° 191 in data 22.01.2003) che all'art. 1 prevede che la società concessionaria effettui il servizio di smaltimento finale dei rifiuti presso il termovalorizzatore ovvero presso terzi;

Considerato che Atena Spa ha comunicato la costituzione della Società G.I.A. Srl, Gestioni Impianti Industriali Srl, iscritta al Registro delle Imprese al n° 194431 per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione in Vercelli;

Precisato che il mantenimento del rapporto convenzionale con Atena Spa è legittimato dalla presenza dell'impianto nel territorio vercellese che garantisce l'autosufficienza dello smaltimento nell'Ambito Ottimale individuato.

L'art.182 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che lo smaltimento dei rifiuti deve essere attuato in impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta dei rifiuti medesimi, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti medesimi, nonché il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Naturalmente dal divieto sono esclusi le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.

Inoltre la città di Vercelli ha da tempo avviato un' approfondita analisi sul contratto di servizio che lega la Città di Vercelli alla propria partecipata, che gestisce l'impianto di termovalorizzazione, al fine di accertare se il rapporto di servizio in essere presenta i requisiti previsti dall'ordinamento europeo, condizioni per la sua conferma e mantenimento. Infatti il Consorzio C.O.Ve.Va.R accede a tale contratto di servizio ed all'affidamento che lo ha determinato per definire gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, quale richiesto dalla nuova normativa.

Dall'analisi recentemente svolta dal Comune di Vercelli si evince che : con contratto per la concessione "della gestione e completamento dell'inceneritore comunale" stipulato in data 26 agosto 1992 il Comune di Vercelli ha sottoscritto con l'associazione temporanea di imprese costituita dalla Termomeccanica Italiana S.p.A. e dalla Celtica Ambiente S.r.l. (nel prosieguo, per brevità, "ATI") una convenzione di "concessione a terzi - a trattativa privata per la gestione e completamento dello inceneritore comunale".

La suddetta convenzione aveva ad oggetto una pluralità di prestazioni costituenti obblighi dell'ATI:

1. il completamento dell'impianto con la realizzazione di due linee ulteriori rispetto a quella esistente, con le caratteristiche tecniche e prestazionali indicate dal CSA e dagli elaborati da esso richiamati;
2. la gestione dell'impianto per la durata di 20 anni, incluse la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;
3. l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani ("RSU"), dei rifiuti assimilabili ai RSU e dei rifiuti ospedalieri tossici conferiti dal Comune di Vercelli e da altri soggetti, nei limiti della capacità di smaltimento dell'impianto;
4. in particolare, la garanzia da parte del concessionario dell'incenerimento, in condizioni di funzionamento a regime dell'impianto, di un quantitativo minimo di 24.000 tonnellate/anno

di RSU; lo smaltimento dei materiali residui dell'incenerimento; l'analisi delle emissioni relative alle matrici ambientali interessate dall'attività dell'impianto; l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alle attività elencate.

A fronte di tali prestazioni l'ATI aveva diritto ai seguenti corrispettivi:

- la percezione di un corrispettivo pecuniario da parte del Comune pari a Lire 83 per ogni kg di rifiuto conferito. Tale somma, sottoposta a "revisione annuale calcolata sulla base dell'indice ISTAT" veniva fatturata dall'ATI al Comune e pagata entro sessanta giorni dalla data di tale fattura;
- l'acquisizione della proprietà dell'energia prodotta dall'attività di incenerimento (ma tale rilevante aspetto non è univoco);

Inoltre il Comune garantiva il conferimento dei RSU raccolti nel proprio territorio all'impianto gestito dall'ATI. Poiché, la capacità di incenerimento dell'impianto eccedeva la quantità di RSU prodotta dal Comune, in forza delle pattuizioni convenzionali all'ATI è stata riconosciuta la facoltà di stipulare direttamente contratti con gli enti pubblici competenti per quanto riguarda i RSU ed i rifiuti ospedalieri, ed anche con persone giuridiche private per quanto riguarda i rifiuti assimilabili ai RSU.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Vercelli 19 ottobre 1998 n. 77 è stata deliberata la costituzione della "Azienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli" (per brevità "ATENA") a mezzo di trasformazione, ai sensi dell'art. 17, comma 51 e ss., della L. 15 maggio 1997 n. 127 e dell'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 8 giugno 1990 n. 142, di due aziende speciali del Comune di Vercelli: l'«Azienda Autonoma Servizi Municipalizzati» (A.A.S.M.) e l'«Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana» (A.M.N.U), precedentemente istituite dal Comune medesimo ai sensi della L.142/990.

Con la suddetta deliberazione è stato determinato il conferimento ad ATENA dei complessi aziendali delle suddette aziende speciali. Alla nuova Società, il Comune ha affidato tra l'altro la gestione del servizio di igiene ambientale nella Città di Vercelli ed in altri 53 Comuni della Provincia di Vercelli (che non esaurivano il territorio provinciale e quindi l'ambito territoriale ottimale): l'affidamento era retto da una convenzione quadro e da tante altre convenzioni "settoriali" quanti erano i singoli affidamenti di servizi.

Con successiva deliberazione consiliare n. 31 del 24/06/2002, il Consiglio Comunale del Comune di Vercelli ha deliberato in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 448/99, di separare l'attività di erogazione dei servizi da quella per la gestione delle reti e degli impianti dalla dotazione patrimoniale, a tal fine disponendo la scissione di ATENA S.p.A. nelle due seguenti società: ATENA S.p.A. e ATENA PATRIMONIO S.p.A. Quest'ultima per la gestione delle reti e della dotazione patrimoniale, mentre la prima avrebbe dovuto continuare a gestire i servizi già affidati ad ATENA S.p.A.

Il Comune di Vercelli, conseguentemente alla suddetta scissione, ha ritenuto di dover modificare alcuni degli atti negoziati disciplinanti i rapporti con ATENA nonché di dover disciplinare i rapporti con ATENA PATRIMONIO.

Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 12 novembre 2002, il Comune ha approvato: una nuova versione della convenzione - quadro ed il contratto di servizio con ATENA PATRIMONIO.

In questa sede ed ai fini del presente atto rileva soltanto il "contratto per l'affidamento della gestione dei servizi di igiene ambientale tra il Comune di Vercelli ed ATENA, che contiene otto previsioni involgenti lo smaltimento dei RSU tramite l'inceneritore:

- a) ATENA "provvede allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività di cui al precedente comma [tra cui la «gestione dei rifiuti urbani», N.d.R.] mediante l'utilizzo di idonei impianti anche gestiti da terzi tenendo conto in via preliminare e per quanto possibile dell'atto di gestione stipulato il 26.08.1992 riguardante il forno inceneritore";

b) il Comune trasferisce ad ATENA "la titolarità del contratto stipulato il 26.08.1992 con la Termomeccanica S.p.A. e la Celtica Ambiente S.r.l. relativamente alla gestione del forno inceneritore";

c) ATENA "si impegna a provvedere allo smaltimento dei rifiuti urbani" (art. 1, punto 4);

d) con l'affidamento in oggetto ATENA assume una serie di compiti più specificamente dettagliati, fra i quali compare nuovamente lo "smaltimento dei rifiuti urbani" (art. 2, punto 10);

e) "I servizi in oggetto potranno essere eseguiti dall'Azienda, che dovrà comunque direttamente curare il complessivo coordinamento gestionale, anche avvalendosi di imprese incaricate, fermo restando in capo all'Azienda stessa l'integrale responsabilità della buona esecuzione dei servizi da parte di queste ultime verso il Comune di Vercelli"

Dalle disposizioni suddette si possono trarre le seguenti conclusioni.

Innanzitutto il Comune di Vercelli ha affidato ad ATENA il servizio di smaltimento dei RSU nel suo complesso, tanto che ATENA ne assume la piena responsabilità verso l'Ente e ne percepisce il relativo corrispettivo.

Il rapporto con l'ATI risulta trasferito ad ATENA, la quale può espletare lo smaltimento dei RSU tramite incenerimento avvalendosi di "imprese incaricate", ed anzi deve tenere conto "in via preliminare e per quanto possibile" della convenzione con l'ATI che effettua direttamente la gestione dell'impianto e del servizio di smaltimento.

Pertanto il rapporto concessorio originariamente instaurato fra il Comune di Vercelli e l'ATI ha subito una novazione sia soggettiva sia oggettiva.

La novazione soggettiva è duplice, perché:

- quale controparte dell'ATI, il Comune di Vercelli è stato sostituito da ATENA. Va peraltro notato che, successivamente alla costituzione mediante trasformazione delle aziende speciali, ATENA si poneva peraltro in un rapporto di strettissima dipendenza rispetto al Comune, analoga al controllo esercitato dall'Ente sui propri servizi (cfr., per una fattispecie in parte analoga, Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006 n. 7369); naturalmente tale rapporto è mutato a seguito della cessione di parte del capitale di ATENA ad un socio privato.

- Successivamente l'ATI è stata sostituita da altri soggetti, da ultimo Gestioni Ambientali S.n.c. tramite cessione del ramo d'azienda comprendente la convenzione suddetta, ormai cessata per scadenza del termine contrattuale.

La novazione è altresì oggettiva, perché la titolarità della gestione del servizio pubblico è stata trasferita ad ATENA e ciò conferisce al rapporto in esame il carattere di sub - affidamento, avente ad oggetto il concreto esercizio dell'impianto e del relativo servizio.

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 31/2002, con determinazione dirigenziale n. 589 del 9 ottobre 2002, il Comune di Vercelli ha approvato il bando «per la cessione congiunta di quote del capitale sociale di Atena S.p.A. e del capitale sociale di Atena Patrimonio S.p.A. detenute dal Comune di Vercelli». Più in particolare, nel bando si specifica espressamente che la gara non deve essere finalizzata esclusivamente alla ricerca di un partner finanziario, bensì di un vero proprio partner industriale (vedasi il Punto 1 del bando di gara, laddove espressamente si prevede che la procedura concorrenziale «è diretta alla selezione del/i partners industriale/i delle società» e che «eventuale/i partner/s finanziario/i può/possono quindi concorrere unicamente in Cordata con il partner industriale»); ed ancora il Punto 1.1.1. del bando che, coerentemente richiede che il partner industriale deve dimostrare, per poter accedere alla competizione, di aver gestito, anche tramite società controllate, almeno due dei servizi gestiti da ATENA S.p.A.; il Punto 4.6.2 del bando laddove espressamente si prevede che, ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante non si limiterà a valorizzare l'offerta economica relativa all'acquisto delle azioni, bensì, anche i piani industriali e di sviluppo proposti dai singoli concorrenti.

La gara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese tra AMGA S.p.A. e ACAM S.p.A., che è dunque divenuta titolare del 49% del capitale sociale di ATENA S.p.a.

Alla luce dei fatti così come sopra ricostruiti, si può affermare, che la gestione dell'inceneritore di Vercelli è oggi di competenza di ATENA S.p.A., in forza del contratto, accessivo alla convenzione quadro, tra quest'ultima ed il Comune di Vercelli.

Tale contratto affida ad ATENA S.p.A. la gestione dei servizi di igiene ambientale nella loro integralità, ivi compresa la fase dell'incenerimento/smaltimento.

E' stato pertanto valutato l'affidamento effettuato ad ATENA S.p.A. tramite gara avente ad oggetto anche la scelta di un partner industriale in cui la selezione del socio è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e di quelli relativi ai contratti pubblici, le quali procedure hanno previsto la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio. A tal fine si è fatto riferimento all' istituto di "partenariato pubblico privato istituzionalizzato" di matrice comunitaria la cui ratio va rinvenuta precisamente nel porre rimedio alla difficoltà di una pubblica amministrazione nel reperire le risorse economiche e/o gestionali, tecniche e scientifiche necessarie ad assicurare la fornitura di un' opera o di un servizio alla collettività, senza costringerla ad affidare integralmente a terzi privati dette attività. In un quadro di questo tipo, il ricorso ai capitali e/o al know how di imprese private diventa ineludibile al fine di garantire un'azione amministrativa efficiente, efficace, necessariamente improntata a criteri di economicità e di tutela della concorrenza.

I principi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e di quelli relativi ai contratti pubblici, cui far riferimento nell'attuale momento di riforma dei servizi pubblici prevedono quale condizione di prosecuzione dei PPPI la conformità ai principi di concorrenza, adeguatezza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

La ratio legis è evidentemente quella di evitare che gli affidamenti possano eludere il confronto concorrenziale. La gara bandita dal Comune di Vercelli per la scelta del partner industriale di ATENA S.p.a., può considerarsi in linea con i principi suddetti. Solo in relazione al principio di proporzionalità ed alla mancata previsione di un termine di scadenza contrattuale possono riscontrarsi difformità: nel primo caso il bando di gara richiedeva quale condizione di ammissione alla competizione l'aver espletato almeno due dei cinque specifici compiti operativi oggetto di affidamento. Nel caso concreto, la criticità apparente è superata dal fatto che, in fase di gara, il socio industriale poi risultato aggiudicatario ha documentato di aver svolto, anche tramite società controllate, tutte le attività oggetto di specifici compiti operativi.

Altro elemento che ha caratterizzato l'analisi metodologica di verifica della conformità di affidamenti preesistenti all'ordinamento europeo, riguarda il bando originario che non ha previsto alcuna durata del rapporto di PPPI e che, parimenti, anche il contratto tramite cui il Comune di Vercelli ha affidato ad ATENA S.p.A. il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non prevede un termine di durata. Analogamente in tali documenti non sono state previste le modalità di liquidazione del socio una volta esaurito il rapporto di partenariato pubblico-privato.

In particolare, la convenzione quadro si limitava a stabilire che «i servizi oggetto della convenzione sono affidati dal Comune di Vercelli all'Azienda spa per la durata prevista dalle leggi di riferimento e, dove non esistenti, sulla base della durata della società».

All'epoca non risulta che la normativa di settore prevedesse una durata per la gestione del servizio de quo. Interpretando il rinvio come dinamico, si potrebbe rilevare che il successivo D. Lgs. 152/2006 ha previsto una durata minima del servizio pari a 15 anni (art. 203, comma 2, lettera c). La medesima disposizione prevedeva tuttavia che la concreta durata fosse fissata (nel rispetto di tale termine minimo) nel contesto del contratto di servizio.

La legge 221 del 18 Dicembre 2012 prevede che gli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima e non conformi ai requisiti comunitari, devono essere adeguati entro il termine del 31 Dicembre 2013, adottando apposita relazione che dovrà dare atto del rispetto dei requisiti della disciplina europea.

Come innanzi chiarito in precedente capoverso la gara bandita dal Comune di Vercelli per la scelta del partner industriale di ATENA S.p.A., può considerarsi in linea con i principi suddetti.

L'affidamento effettuato ad ATENA S.p.A. è avvenuto tramite gara avente ad oggetto anche la scelta di un partner industriale in cui la selezione del socio è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e di quelli relativi ai contratti pubblici, le quali procedure hanno previsto la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dei servizi.

In relazione alla mancata previsione di un termine di scadenza contrattuale soccorre la normativa citata (L. 221/2012) che prevede l'obbligo di inserire (entro il termine del 31/12/2013) la data di scadenza nel contratto di servizio proporzionata alla durata degli investimenti del partner, pena la cessazione dell'affidamento a tale ultima data.

Tutto ciò premesso si propone :

- che il Consorzio prenda atto della continuità della gestione del servizio di smaltimento rifiuti tramite Atena Servizi Spa nel rispetto della più volte richiamata convenzione-contratto ed alle condizioni tutte in essa specificate, dando atto che il servizio è svolto da apposita società costituita e controllata da Atena Servizi ed Atena patrimonio: G.I.A. S.r.l. , Gestione Impianti Ambientali S.r.l. iscritta nel registro delle imprese (C.C.I.A.A. VC) al n° 194431;
- che il Consorzio, quale Ente titolare delle funzioni di organizzazione dei servizi del settore dei rifiuti urbani e di affidamento della gestione e relativo controllo dei servizi medesimi richieda al Comune di Vercelli di definire concordemente con il gestore, la data di scadenza del contratto di servizio relativo ai servizi di igiene ambientale stipulato tra la città di Vercelli e la società pubblica di gestione del servizio Atena Spa.

Udita la proposta del Presidente nonché gli interventi del Consiglieri presenti e la relazione premessa e compiutamente condivisa alla luce della documentazione di supporto;

Vista la L. n° 221 del 17 .12.2012 art.34 che detta norme in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

Visto lo Statuto del C.O.VE.VA.R.

Visti i pareri tecnico e contabile resi dal Segretario e dal Responsabile Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

di prendere atto della continuità della gestione del servizio di smaltimento rifiuti tra Atena Servizi Spa ed il Comune di Vercelli nel rispetto della più volte richiamata convenzione-contratto ed alle condizioni tutte in essa specificate, che sono confermate, dando atto che il servizio è svolto da apposita società costituita e controllata da Atena Servizi ed Atena patrimonio: G.I.A. Srl, Gestione Impianti Ambientali Srl, con sede in Vercelli Via Asigliano n° 6, C.F./P.I. 02533250029 iscritta nel registro delle imprese (C.C.I.A.A. VC) al n° 194431;

In qualità di Ente titolare delle funzioni di organizzazione dei servizi del settore dei rifiuti urbani e di affidamento della gestione e relativo controllo dei servizi medesimi , di richiedere al Comune di Vercelli di definire concordemente con il gestore, la data di scadenza del contratto di servizio relativo ai servizi di igiene ambientale stipulato tra la città di Vercelli e la società pubblica di gestione del servizio Atena Spa, in quanto non definita.

* * * * *

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Segretario del C.O.V.E.VAR., ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL SEGRETARIO DEL C.O.V.E.VAR.
(Dott.ssa Francesca LO MAGNO)



Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Responsabile Finanziario del C.O.V.E.VAR. ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Dott. Silvano Ardizzone)



IL PRESIDENTE

A. CORSARO

IL SEGRETARIO

F. LO MAGNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune di Vercelli per 15 giorni consecutivi

dal 13 MAG. 2013 al 28 MAG. 2013

li, 12 MAG. 2013

IL SEGRETARIO

- Dott.ssa Francesca Lo Magno -

Art. 134, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267

Divenuta esecutiva il 23 MAG. 2013
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione) in assenza di eccezioni
di illegittimità (art. 134, comma 3, del
D.L.gs. 18.8.2000, n. 267).

Vercelli, li

23 MAG. 2013
IL SEGRETARIO

- Dott.ssa Francesca Lo Magno -

Art. 134, comma 1, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267

Divenuta esecutiva il _____
per decorrenza dei termini di Legge (30 giorni)
a seguito di ricevuata del Comitato di Controllo
in data _____ senza seguito di atti.

Vercelli, li _____

IL SEGRETARIO